



CITTÀ DI CEFALÙ
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA CONFORME DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 DEL 27-07-2026

OGGETTO: Adesione alla rottamazione quinquies - articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L 38/2026, convertito con L. 88/2026

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **09:30** il Consiglio Comunale di Cefalù, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si é riunito nella solita sala della adunanza aperta al pubblico in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** in diretta streaming e in forma mista nelle persone dei signori:

VICARI SIMONA	A	CANGEMI IRENE	P
LAPUNZINA ROSARIO	P	FRANCO ANTONIO	P
GUERCIO ALESSANDRO	P	SPINOSA GIUSEPPE	A
PIZZILLO SARA	P	CESARE GIANLUCA	P
CASTIGLIA PAOLA	P	GRECO CARMELO	P
TERRASI VINCENZO	A	MARINARO ANTONIELLA	A
CALABRESE FRANCESCO	P	TURDO PASQUALINO	A
GLORIOSO ROSARIA	P	FATTA ANGELA	P

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 5

Assume la presidenza l'Avv. **Calabrese Francesco** nella qualità di **Presidente del Consiglio** il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE **Fulco Mariangela**.

E'/Sono presenti per l'Amministrazione:

TUMMINELLO DANIELE SALVATORE	A
MODARO LAURA	A
CULOTTA TANIA	A
MANCINELLI SALVATRICE	A

Rientra la Consiglieria Castiglia

Presenti 11

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Calabrese passa alla trattazione del punto quindici all'ordine del giorno, la proposta n. 65 del 08/07/2026 "Adesione alla rottamazione quinquies - articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L 38/2026, convertito con L. 88/2026". Illustra la proposta e dà lettura della parte propositiva.

La **dott.ssa Vacca**, Responsabile del Settore Tributi, spiega il contenuto della proposta.

A questo punto non essendoci né interventi né dichiarazioni di voto, il **Presidente del Consiglio** mette ai voti la proposta n. 65 del 08/07/2026 "Adesione alla rottamazione quinquies - articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L 38/2026, convertito con L. 88/2026" e si ottiene il seguente risultato:

Presenti 10 (risulta momentaneamente assente la Consiglieria Pizzillo)

Favorevoli 10

Il Consiglio approva.

Rientra la Consiglieria Pizzillo

Presenti 11

Il Presidente del Consiglio mette ai voti l'immediata esecutività e si ottiene il seguente risultato: **voti favorevoli unanimi (11). Il Consiglio approva.**



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B – 90015



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N.65 DEL 08-07-2026

Ufficio: Assessore

Assessorato:

OGGETTO: Adesione alla rottamazione quinquies - articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L 38/2026, convertito con L. 88/2026

Il Responsabile del Settore Tributi su disposizione dell'Amministrazione

RICHIAMATO l'atto d'indirizzo della Giunta municipale di cui alla deliberazione n. 120 dell'11.06.2026;

PREMESSO CHE:

-l'articolo 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026, introdotto dalla Legge di conversione n. 88/2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della L.n.199/2025 ai carichi degli enti territoriali;

-l'articolo 10-*quinquies*, D. L. n. 38/2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

CONSIDERATO CHE:

-la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dal Comune all'Agente della riscossione, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ader;

-rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

-a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

-l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, L. n. 689/1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

-la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, L. n. 199/2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

-l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38/2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'Agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;

-lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e*

all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,” e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

-l'art. 1, comma 101, L. n. 199/2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'Agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso Agente della Riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

-l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e la gestione dei crediti pregressi,

-gli effetti finanziari dell'adesione del Comune alla rottamazione quinquies valutati sui dati resi disponibili dall'Agente della riscossione sono riportati in seno al parere contabile espresso dal Settore Finanziario.

PRESO ATTO che con un emendamento al DDL di conversione del D.L n.63/2026, cd. “D.L Carburanti *ter*”, è stata disposta **la proroga al 31 luglio dei termini per l'adesione alla “rottamazione quinquies”** da parte di tutti gli enti territoriali;

TENUTO conto che in virtù di tale proroga slittano anche le successive scadenze operative per l'Agenzia delle Entrate Riscossione e per i debitori interessati:

-a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'Agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

-il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader rende pubbliche nel proprio sito internet istituzionale;

-il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. In

caso di rateizzazione, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, gli interessi al tasso del 3 % decorreranno dal 1° aprile 2027;

-entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato D.L n. 38/2026, l'Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e le relative scadenze;

-la decadenza dalla definizione in caso di mancato, insufficiente versamento o di tardivo versamento viene disciplinata dall'art. 1, comma 95, L. n. 199/2025, che prevede il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione a cura dell'Agente della Riscossione

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, D.L n. 38/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTI:

- l'articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997;
- lo Statuto comunale;
- l'articolo 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026, introdotto dalla Legge di conversione n. 88/2026;
- la L. n. 199/2025;
- D.L. n. 63/2026

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, D.L n. 38/2026, convertito nella L. n. 88/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di comunicare il presente atto all'Agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;

3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
 4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
 5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.
-

Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarità Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Cefalù, lì 16-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott: CASALICCHIO GIUSEPPE
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere

Relazione in ordine alla Regolarità Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Lo scrivente Giuseppe Curcio N.Q. di responsabile del Settore Finanziari, Vista la proposta di Consiglio Comunale n. 65 del 08/07/2026 ad oggetto: "Adesione alla rottamazione quinquies - articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L 38/2026, convertito con L. 88/2026";

Visti:

- l'articolo 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026, introdotto dalla Legge di conversione n. 88/2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della L.n.199/2025 ai carichi degli enti territoriali;

- l'articolo 10-*quinquies*, D. L. n. 38/2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 120 del 11/06/2026 ad oggetto: "Art. 10-quinquies della Legge n. 88/2026, di conversione del D.L. n. 38/2026. Atto di indirizzo";

Visto il D.lvo 267/00 e s.m.i.;

Visto il D.lgs 118/2011 e s.m.i.;

Considerato che l'adesione del Comune di Cefalù alla definizione agevolata delle entrate comunali riscosse mediante Agenzia delle Entrate-Riscossione comporta la rinuncia all'incasso delle sanzioni e degli interessi di mora previsti dalla normativa vigente, con conseguente riduzione del credito teoricamente esigibile.

Atteso che dall'analisi dei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ricevuti dal Settore Tributi e Polizia Municipale risultano:

- Tributi comunali
 - Carico complessivo affidato: € 28.269.995,39, di cui € 7.744.582,18 relativi a interessi e sanzioni.
 - Residuo ancora da riscuotere: € 12.569.538,34, di cui € 4.240.385,86 per interessi e sanzioni.
- Sanzioni del Corpo di Polizia Municipale
 - Carico complessivo affidato: € 7.187.570,95, di cui € 1.425.803,06 per interessi.
 - Residuo ancora da riscuotere: € 4.141.176,37, di cui € 608.667,77 per interessi.

L'adesione alla definizione agevolata determina, pertanto, la rinuncia al recupero delle componenti accessorie (interessi e sanzioni) nei limiti delle posizioni che aderiranno alla procedura. Tuttavia, tali componenti risultano già ampiamente sterilizzate dagli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, in considerazione della loro ridotta probabilità di riscossione.

Sotto il profilo finanziario, la misura è suscettibile di produrre effetti favorevoli sulla capacità di riscossione del capitale e delle somme effettivamente esigibili, incentivando l'adesione dei contribuenti e consentendo un possibile incremento degli incassi rispetto all'ordinaria attività di recupero coattivo.

Gli effetti finanziari puntuali sul bilancio dell'Ente potranno essere quantificati esclusivamente all'esito del periodo di adesione, sulla base del numero delle istanze presentate, dell'importo dei carichi effettivamente definibili e del rispetto dei piani di pagamento da parte dei contribuenti.

Per quanto sopra rappresentato si esprime parere contabile FAVOREVOLE.

Cefalù, lì 16-07-2026

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**
F.to Rag. Curcio Giuseppe
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Attestazione di Copertura Finanziaria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere

Relazione in ordine alla copertura finanziaria.

Lo scrivente Giuseppe Curcio N.Q. di responsabile del Settore Finanziari, Vista la proposta di Consiglio Comunale n. 65 del 08/07/2026 ad oggetto: "Adesione alla rottamazione quinquies - articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L 38/2026, convertito con L. 88/2026";

Visti:

- l'articolo 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026, introdotto dalla Legge di conversione n. 88/2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della L.n.199/2025 ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, D. L. n. 38/2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 120 del 11/06/2026 ad oggetto: "Art. 10-quinquies della Legge n. 88/2026, di conversione del D.L. n. 38/2026. Atto di indirizzo";

Visto il D.lvo 267/00 e s.m.i.;

Visto il D.lgs 118/2011 e s.m.i.;

Considerato che l'adesione del Comune di Cefalù alla definizione agevolata delle entrate comunali rimosse mediante Agenzia delle Entrate-Riscossione comporta la rinuncia all'incasso delle sanzioni e degli interessi di mora previsti dalla normativa vigente, con conseguente riduzione del credito teoricamente esigibile.

Atteso che dall'analisi dei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ricevuti dal Settore Tributi e Polizia Municipale risultano:

- Tributi comunali
 - Carico complessivo affidato: € 28.269.995,39, di cui € 7.744.582,18 relativi a interessi e sanzioni.
 - Residuo ancora da riscuotere: € 12.569.538,34, di cui € 4.240.385,86 per interessi e sanzioni.
- Sanzioni del Corpo di Polizia Municipale
 - Carico complessivo affidato: € 7.187.570,95, di cui € 1.425.803,06 per interessi.
 - Residuo ancora da riscuotere: € 4.141.176,37, di cui € 608.667,77 per interessi.

L'adesione alla definizione agevolata determina, pertanto, la rinuncia al recupero delle componenti accessorie (interessi e sanzioni) nei limiti delle posizioni che aderiranno alla procedura. Tuttavia, tali componenti risultano già ampiamente sterilizzate dagli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, in considerazione della loro ridotta probabilità di riscossione.

Sotto il profilo finanziario, la misura è suscettibile di produrre effetti favorevoli sulla capacità di riscossione del capitale e delle somme effettivamente esigibili, incentivando l'adesione dei contribuenti e consentendo un possibile incremento degli incassi rispetto all'ordinaria attività di recupero coattivo.

Gli effetti finanziari puntuali sul bilancio dell'Ente potranno essere quantificati esclusivamente all'esito del periodo di adesione, sulla base del numero delle istanze presentate, dell'importo dei carichi effettivamente definibili e del rispetto dei piani di pagamento da parte dei contribuenti.

Per quanto sopra rappresentato si esprime parere contabile FAVOREVOLE.

Cefalù, lì 16-07-2026

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA
F.to Rag. Curcio Giuseppe
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Verbale fatto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

F.to Calabrese Francesco

(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Il Consigliere Anziano

F.to LAPUNZINA ROSARIO

(Sottoscritto in originale con Firma

Digitale)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Fulco Mariangela

(Sottoscritto in originale con Firma

Digitale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal

(Reg. Pub. N.)

Dalla Residenza Municipale

IL Responsabile della tenuta Albo

(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il
quest'ufficio opposizione o reclamo.

defissa il

e che non venne prodotta a

Il Messo Comunale

F.to

(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44, visto il certificato di avvenuta pubblicazione

ATTESTA

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il **27-07-2026** in quanto:

☒ é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

☐ sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 28-07-2026

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Fulco Mariangela

(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)